



Comune di Almenno San Salvatore

Provincia di Bergamo

☎ 035/6320211 - FAX 035/643041

Via Zuccala 1

C. F. 00533860169

UFFICIO DEL SINDACO

Ord. n. 2678

Almenno San Salvatore, 24 NOV. 2010

NORME PER LA CUSTODIA DEI CANI

IL SINDACO

TENUTO conto del crescente numero di cani posseduti nell'area urbana, con conseguente incompatibilità con il mantenimento dell'igiene ambientale del suolo pubblico e parchi pubblici determinata dalle deiezioni canine;

PRESO ATTO che l'abbandono delle deiezioni animali su suolo pubblico ed in particolare sui marciapiedi destinati alla circolazione pedonale, sui prati e nelle aiuole dei giardini pubblici destinati alla ricreazione ed allo svago, può comportare rischi per la salute della popolazione con particolare riferimento alle fasce più esposte quali i bambini;

ACCERTATO che tale comportamento dei proprietari dei cani è causa di disagio per i cittadini per l'evidente assenza del dovere civico di provvedere alla raccolta degli escrementi con mezzi adatti ed al loro smaltimento tra i rifiuti;

VALUTATE le numerose lamentele relative alla situazione in cui versa il suolo pubblico in questione, in particolare per quanto riguarda la presenza di deiezioni di cani ed altri animali da passeggio anche nei parchi attrezzati e precisamente in quelli arredati con giochi per bambini

RILEVATA la necessità di mantenere e migliorare il decoro e la salubrità dell'ambiente urbano oltre che la sicurezza delle persone sensibilizzando il dovere civico sull'uso ed il rispetto degli spazi pubblici;

VISTA la legge 281/1991 concernenti "legge quadro in materia di animali da affezione e prevenzione del randagismo";

VISTI:

- l'ordinanza del Ministro del Lavoro, della Salute e delle Politiche Sociali del 03.03.2009 avente ad oggetto "ordinanza contingibile e urgente concernente la tutela dell'incolumità pubblica dall'aggressione dei cani" pubblicata in G.U. n.68 del 23.03.2009;
- l'ordinanza del Ministro del Lavoro, della Salute e delle Politiche Sociali n. 12 pubblicata sulla G.U. n. 10 del 13.01.2007;
- il Regolamento di Polizia Veterinaria approvato con DPR n. 320/1954;
- gli articoli 650 e 727 del Codice Penale;
- l'articolo 33 del Regolamento comunale per la gestione delle tipologie dei rifiuti;

RICHIAMATI:

- gli articoli 50 e 54 del D.Lgs. n. 267/2000;
- l'articolo 7 bis del D.Lgs. 267/2000;

CONSIDERATO che le predette norme sono finalizzate alla tutela della pubblica incolumità ed alla salvaguardia di precise norme igieniche;

ORDINA

dalla data della presente ordinanza ai proprietari ed ai detentori a qualsiasi titolo di cani di rispettare le seguenti prescrizioni comportamentali:

1. di utilizzare obbligatoriamente idoneo guinzaglio durante la conduzione dell'animale nelle aree urbane e nei luoghi pubblici e/o aperti al pubblico;
2. di portare con sé la museruola da applicare al cane in caso di rischio per l'incolumità di persone o animali o su richiesta delle autorità competenti;
3. di vietare l'accesso ai cani, anche se tenuti al guinzaglio, all'interno dei giardini pubblici adibiti a giochi dei bambini nonché in tutte le aiuole ed aree attrezzate a verde pubblico;
4. è fatto obbligo a tutti i proprietari di cani o ai loro momentanei custodi di impedire che l'animale sporchi con deiezioni o liquami organici l'area pubblica sulla quale si vengono a trovare;
5. che qualsiasi accompagnatore di cani deve possedere sempre, ed essere quindi in grado di esibirlo a richiesta degli organi di vigilanza, uno strumento di raccolta e di idoneo contenimento delle deiezioni;
6. che quanto raccolto ed opportunamente racchiuso nel predetto contenitore a perdere e impermeabile dovrà essere depositato nei cestini portarifiuti stradali;

i proprietari saranno considerati responsabili di eventuali danni a persone e/o cose causate dal mancato rispetto delle norme sopra citate e delle altre che disciplinano la custodia degli animali.

per le violazioni alle disposizioni contenute nella presente ordinanza, ove non previsto per legge, si applica la sanzione amministrativa pecuniaria da euro 25.00 ad euro 500 ai sensi dell'articolo 7 bis del D.Lgs. 267/2000 oltre all'immediato ripristino dello stato dei luoghi in caso di imbrattamento del suolo pubblico e/o aperto al pubblico

DISPONE

che la presente ordinanza sia resa nota al pubblico mediante pubblicazione all'Albo Pretorio del Comune e sul sito internet del Comune nonché in altri luoghi pubblici;

che la presente ordinanza sia trasmessa alla Polizia Locale – Consorzio Isola Bergamasca e al Corpo forestale dello Stato – stazione di Almenno San Salvatore;

di demandare alla vigilanza ed al rispetto della presente ordinanza la forza pubblica per quanto di competenza;

Avverso il presente atto ai sensi degli artt. 3 e 4 della Legge 241/1990 è ammesso il ricorso al Tribunale Amministrativo Regione Lombardia entro il termine di 60 giorni dalla pubblicazione, oppure ricorso straordinario al Presidente della Repubblica entro 120 giorni dalla data di pubblicazione



Il Sindaco
Carlo Natali